

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2412

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALVANESE, MACCIOTTA, BASSANINI, GHEZZI, PALLANTI,  
FRANCESE, STRUMENDO, NAPPI, MIGLIASSO**

*Presentata il 2 marzo 1988*

**Norme in materia di assunzioni di personale con contratto  
a tempo determinato nella pubblica amministrazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge si disciplina l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

La normativa vigente prevede solo con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, procedure per l'assunzione dei cosiddetti trimestralisti, cioè di personale assunto con rapporto di lavoro della durata di tre mesi. Tale normativa è del tutto inadeguata a rispondere alle nuove esigenze che derivano dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, che ha previsto la possibilità di assunzioni di personale con contratto a termine per la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti e dei progetti pilota finalizzati al recupero di produttività.

Per i progetti finalizzati di cui agli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è previsto un apposito stanziamento all'articolo 26 della legge finanziaria per l'anno 1988.

Tale stanziamento è di 50 miliardi rispettivamente per gli anni 1988-89-90. È inoltre consentito al comma 5 dell'articolo 24 della legge finanziaria in corso di approvazione, alle pubbliche amministrazioni di procedere all'assunzione di personale per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, indipendentemente dal finanziamento di cui all'articolo 26, qualora dimostrino di avere i « mezzi finanziari di copertura con riferimento all'intera durata del progetto ».

Il comma 20 dell'articolo 24 fa riferimento all'emanazione di un'apposita nor-

mativa che definisca le procedure di assunzione di personale da utilizzare per i progetti finalizzati.

I firmatari di questa proposta di legge ritengono importante ed urgente la definizione legislativa di tali procedure; la mancanza di norme che regolamentino la materia contiene in sé due rischi:

1) quello di rallentare la realizzazione dei progetti finalizzati che sono invece uno strumento importante e nuovo nel campo del migliore funzionamento e della efficienza della pubblica amministrazione;

2) quello che le singole amministrazioni, una volta ottenuta l'approvazione del progetto, si inventino le procedure di reclutamento del personale, cosa questa che ingenererebbe notevole confusione nell'ordinamento e sfiducia ed incertezza tra i giovani in cerca di lavoro.

La necessità di normare i contratti a tempo-determinato non è, inoltre, limitata solo ai progetti finalizzati, ma il campo di applicazione di tale normativa è destinato ad allargarsi in relazione ai nuovi compiti che le pubbliche amministrazioni si danno su questioni specifiche per le quali non appare opportuno assumere personale a tempo indeterminato.

Uno di questi nuovi compiti è quello previsto per il Ministero dell'ambiente dall'articolo 18 della legge finanziaria in *itinere*, cioè quello della realizzazione di progetti nazionali e regionali a tutela dell'ambiente, per la cui realizzazione la lettera f) dell'articolo 18 prevede l'assunzione a termine di giovani mediante una graduatoria cui si accede a domanda e che viene redatta sulla base del punteggio delle liste del collocamento ordinario.

È necessario ricondurre ad unità tali diverse disposizioni, anche perché riteniamo che la definizione di una normativa univoca, certo più ampia di quella del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, consentirà alle pubbliche amministrazioni di gestire la politica del personale in maniera più agile, più dinamica, più rispondente a nuovi compiti di efficienza e produttività.

Proponiamo, pertanto, quanto segue:

per le qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo la chiamata dalle liste di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del seguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 392 del 18 settembre 1987 (articolo 2);

per le qualifiche superiori un concorso per soli titoli; la relativa graduatoria sarà redatta per le qualifiche per le quali è richiesto il requisito del titolo di studio di scuola media secondaria sulla base del voto del diploma e a parità, con gli stessi criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 392 del 18 settembre 1987 (articolo 3); per le qualifiche per le quali è richiesta la laurea, con un concorso per soli titoli, e la graduatoria sarà redatta sulla base del voto di laurea e di altri titoli scientifici o pubblicazioni (articolo 4);

con l'articolo 5 si definisce la durata del rapporto che potrà essere massimo di un anno e non sarà rinnovabile, per evitare il rischio della formazione di sacche di precariato;

con l'articolo 6 si definisce il campo di applicazione della legge; la nuova procedura di reclutamento si applicherà a tutte le assunzioni con contratto a tempo determinato nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, negli Enti di diritto pubblico non economici, nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle Unità sanitarie locali.

Onorevoli colleghi, auspichiamo la rapida approvazione di questa proposta di legge; molte amministrazioni hanno già completato le procedure necessarie alla attuazione dei progetti finalizzati. L'approvazione di questa normativa consentirà di avviare al lavoro migliaia di giovani con procedure certe e che non consentano distorsioni clientelari.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per la realizzazione dei progetti finalizzati di cui agli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dei successivi accordi di comparto si procede ai sensi della presente legge.

## ART. 2.

1. Per le qualifiche che richiedono il requisito del completamento della scuola dell'obbligo il reclutamento avviene con chiamata numerica dalle liste redatte ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392.

2. Il rifiuto dell'avviamento al lavoro ai sensi del presente articolo non dà luogo a cancellazione dalle liste redatte ai sensi del citato articolo 16 della legge n. 56 del 1987.

## ART. 3.

1. Per le qualifiche che richiedono il requisito del possesso di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado le assunzioni avvengono per concorso per soli titoli mediante una graduatoria redatta sulla base della votazione conseguita all'atto del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado e a parità di punteggio sulla base dei criteri previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392.

## ART. 4.

1. Per le qualifiche che richiedono il possesso del diploma di laurea le assunzioni avvengono con concorso per soli titoli secondo graduatorie formulate sulla base del punteggio di laurea e di punteggi relativi a titoli scientifici e pubblicazioni.

## ART. 5.

1. Il rapporto di lavoro istituito ai sensi degli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, può avere la durata massima di un anno.

2. Allo scadere dell'anno il rapporto di lavoro è risolto di diritto. Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo è nulla di diritto, salva la responsabilità personale di chi l'ha disposta.

## ART. 6.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al reclutamento di personale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché ad ogni altra forma di assunzione di personale con rapporto di lavoro a termine o a tempo determinato prevista dalle normative vigenti, nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, negli enti di diritto pubblico non economici, nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali.